



STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

dicembre 2024



Disegno realizzato da Misia Grottaroli, classe III A, scuola media "Via Mazzini" di Cuneo

"Mentre gli aerei da guerra volano minacciosi in un cielo cupo e burrascoso, una ragazza sogna un mondo diverso. È un piacevole e gratificante sogno che contrasta con la lugubre e drammatica realtà dei cacciabombardieri, portatori di morte e di distruzioni. Nella chiara nuvola, che le sovrasta la testa, appare un innocuo aereo di carta con i colori della pace. Quella pace che tutti sogniamo e che salverà il mondo. La ragazza è pensierosa, ma l'effusione del suo sogno nella candida nuvola intende sconfiggere la guerra e inaugurare un mondo di pace."

I colori delle opere vincitrici del Concorso "Un poster per la pace 2023-2024" del Lions Club International, attivato a livello cittadino dal Lions Club Cuneo, realizzate dagli studenti delle locali scuole medie, illuminano ogni mese la copertina dell'edizione 2024 del nostro Notiziario, rivisitato quest'anno sia dal punto di vista grafico, che contenutistico. Dedicando lo spazio d'apertura alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, alla loro creatività, ai loro pensieri, il Notiziario aspira anche ad essere strumento di condivisione di quei sentimenti contrastanti, d'incertezza e di speranza per il futuro, che il tema della pace evoca in questo periodo storico di grande cambiamento e che i giovani sanno esprimere in maniera assolutamente vitale.

Per le chiusure natalizie si rimanda a pagina 17. BUONE FESTE!

Indice

Editoriale	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 6
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 7
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 8
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 9
Il controllo di gestione e gli adeguati assetti - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 10

Notizie in breve	pag. 11
-------------------------------	---------

Scadenario	pag. 16
-------------------------	---------

Informazioni e contatti	pag. 17
--------------------------------------	---------

Attività di sostegno al Terzo Settore	pag. 18
--	---------

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

L'amministratore condominiale e l'attività di mediatore immobiliare

Una recente pronuncia del Giudice di legittimità

Secondo una decisione della Corte di cassazione risalente all'estate scorsa (18 luglio 2024, n. 19827), l'amministratore condominiale ha diritto di esigere la provvigione dal condomino che abbia, con i suoi buoni uffici, venduto a un terzo un appartamento ubicato nello stabile ove il mediatore si trova a svolgere appunto anche le funzioni di amministratore.

Sia il tribunale che la corte d'appello avevano ritenuto infatti che non sussistesse alcuna ragione d'incompatibilità tra l'imparzialità, che deve caratterizzare la funzione del mediatore, e i compiti gestori commessi all'amministratore del fabbricato il quale, bensì eletto dalla maggioranza dei condòmini, deve curare gli interessi di tutti loro.

Più in dettaglio, secondo la Corte l'imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti ma va intesa piuttosto come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l'attività dell'intermediario. Simile affermazione potrebbe stupire, e ha fatto addirittura sobbalzare sulla sedia alcuni commentatori (frettolosi) i quali hanno posto in risalto il fatto che l'amministratore è mandatario dei condòmini e anzi ne ha la rappresentanza tanto sostanziale quanto processuale, a mente dell'art. 1131 cod. civ.

Si è trascurato tuttavia di considerare – come invece correttamente rileva la corte di cassazione – che la stipulazione di una compravendita tra un condomino e un terzo non rientra affatto nella sfera delle attribuzioni entro cui è circoscritto il potere di rappresentare il singolo condomino e di tutelare gli interessi dell'ente di gestione al quale lo stesso partecipa.

Una breve valutazione della decisione alla luce dei parametri costituzionali

Anzi; vi è di più. Simile interpretazione è coerente con il cardine ermeneutico indicato all'art. 117 cost., che impone alle leggi, statali e regionali, e quindi agli

interpreti, di conformarsi al testo costituzionale, oltre che ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (che qui meno rilevano) e soprattutto dall'ordinamento comunitario (tale era l'indicazione reperibile dopo la novellazione del 2001, oggi si direbbe «ordinamento eurounionale»).

Si vuole dire che, nel rileggere le disposizioni – come quelle che impongono l'imparzialità del mediatore e quelle che delimitano le attribuzioni gestorie e i poteri rappresentativi dell'amministratore condominiale – non si può fare a meno di considerare anzitutto che l'art. 41 cost. – pur con tutti i limiti che lo caratterizzano (e che si devono essenzialmente all'idea «riduzionista» di impresa, dominante tra le maggioranze che scrissero la nostra carta fondamentale) – proclama libera l'iniziativa economica privata, quando non rechi danno alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana come all'ambiente (dopo la recente novellazione) e sempre che non si svolga in contrasto con quell'«utilità sociale» che tanto poco piaceva al nostro Luigi Einaudi. Limitare quindi quell'iniziativa a chi abbia prestato la propria opera per favorire la conclusione di una compravendita di un appartamento, in base al fatto che egli svolga altresì le funzioni di amministratore delle parti comuni ove quell'appartamento trovasi ubicato, certamente non vuol dire favorire quell'iniziativa.

Si dirà da qualcuno che è sempre discusso dalla dottrina specializzata se il mediatore, che spesso ha un'organizzazione di fattori produttivi di entità a dir poco trascurabile, possa considerarsi imprenditore. Si tratta di argomento non conferente secondo noi, giacché si deve dimostrare la coincidenza tra lo svolgimento di quell'attività economica, di cui parla il citato art. 41, e lo svolgimento dell'attività d'impresa. Inoltre, e forse soprattutto, non si può trascurare che l'ordinamento eurounionista, nel quale anche l'amministratore condominiale si trova a operare, riconosce espressamente la libertà professionale e quella d'impresa (artt. 15 e 16 Carta dei diritti fondamentali UE) e rinviene le proprie fondamenta in un'«economia sociale di mercato fortemente competitiva» (art. 3, comma 3, Trattato sull'Unione europea).

Ognuno vede allora che ogni limitazione non ragionevole all'esercizio di un'attività economica, compresa quella corrispondente alla mediazione, vada esattamente in senso contrario all'idea fatta propria dal Trattato.

La prassi amministrativa

Tutte queste argomentazioni erano state trascurate da una rilettura del problema proveniente dal Ministero dello sviluppo economico (Divisione XXI Registro Imprese), risalente al 2013, in risposta a un quesito posto dalla Camera di Commercio di Udine. Si era infatti inteso affermare che l'attività di amministrazione condominiale, se esercitata in forma imprenditoriale, fosse incompatibile con l'attività di mediazione (e quindi anche con quella svolta dall'agente immobiliare). In particolare, si scorgeva un'incompatibilità con l'attività di agente di affari in mediazione tutte le volte in cui «attività di amministratore di condomini [fosse] svolta con organizzazione anche minima di mezzi (quali attrezzature informatiche, eventuale personale, linee telefoniche dedicate), al fine di trarne un utile e secondo criteri di professionalità», in quanto si sarebbe trattato «in questo caso, di attività in forma di impresa che determina un conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese».

Si era in questo modo rovesciato l'indirizzo che l'amministrazione aveva espresso in precedenza, anche in tempi non molto lontani.

L'art. 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (in epoca in cui il diritto europeo era più che altro materia per qualche accademico specialista, ma era del tutto trascurato dagli interpreti che ancora si baloccavano nel domandarsi se le stesse norme costituzionali fossero vincolanti per l'interprete o viceversa avessero valenza puramente programmatica) aveva infatti stabilito il principio dell'incompatibilità tra l'iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e qualunque impiego pubblico o privato, l'iscrizione in altri ruoli o albi e l'esercizio in proprio del commercio d'immobili. L'art. 18, l. 5 marzo 2001, n. 57 introduceva in seguito il regime di incompatibilità tra attività imprenditoriale e attività di mediatore, sostituendo la norma appena richiamata con la seguente: «l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività

imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate».

Con riguardo allora all'attività di amministrazione condominiale, il Ministero per le Attività produttive, con lettera circolare del 4 luglio 2003, aveva inteso chiarire che «non rientrando l'attività di amministratore di condominio tra quelle descritte al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 39/89, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57/01, non sembra[va] sussistere incompatibilità con l'attività di mediazione». In sostanza, non configurandosi formalmente l'attività di amministratore condominiale come professione, né esistendo un albo che ne definisse il regime giuridico, lo svolgimento di detta attività si considerava compatibile con l'esercizio della mediazione.

Detto indirizzo trovava conferma nella decisione del 14 giugno 2007, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico accoglieva il ricorso presentato da una società che svolgeva attività di mediazione e che era stata cancellata dal Ruolo di agenti di affari in mediazione, tenuto dalla Camera di Commercio di Torino, in esecuzione di un provvedimento camerale con il quale era stata rilevata l'incompatibilità fra l'esercizio dell'attività di mediatore e quella di amministratore condominiale. E precisava: «in mancanza di una norma specifica statale, l'attività in argomento non può ancora essere considerata una vera e propria professione e, quindi, resta valido quanto affermato con lettera circolare n. 554611 del 4 luglio 2003. Per quanto riguarda poi l'iscrizione dell'interessato al registro delle imprese occorre tenere presente che l'obbligo sussiste soltanto per l'esercizio dell'attività d'intermediazione e non ha rilevanza ai fini dello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio». In definitiva, rispetto agli amministratori di condominio, se considerati semplici mandatari dei condomini ex art. 1131 c.c., non si sarebbe ravvisata incompatibilità rispetto all'attività di mediazione; detta incompatibilità si sarebbe invece determinata se i medesimi amministratori fossero stati ritenuti professionisti.

Con la circolare del 24 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico richiamava invece quanto già affermato nella lettera circolare del 4 luglio 2003, e ribadiva che, determinandosi tra condominio e amministratore un contratto generalmente inquadrato nello schema del mandato, gli obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo fossero tali da escludere, per il medesimo soggetto, «la configurazione di un'attività professionale assimilabile a quelle previste e disciplinate dal codice civile». Vi si aggiungeva che, se l'attività di amministrazione condominiale fosse stata

svolta «saltuariamente o a titolo di passatempo», la stessa non avrebbe potuto ricadere nell'ambito di controllo e regolamentazione delle Camere, non potendosi in alcun modo definire un'attività imprenditoriale. Il Ministero compiva però un decisivo passo in avanti laddove, fugando ogni dubbio, dichiarava che «tenuto conto che l'amministratore di condominio ha una qualificazione pluridimensionale a seconda delle fattispecie, laddove [fosse stato] accertato l'esercizio dell'attività in modo professionale ed abituale, ovvero imprenditorialmente, questa sarebbe [risultata] incompatibile con l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione».

Una breve conclusione

Qualche lettore occhiuto della decisione di cassazione, dalla quale abbiamo tratto le mosse, ha lamentato che la corte abbia trascurato di considerare come l'esercizio dell'attività di mediazione presupponga l'iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio. La corte non se n'è occupata semplicemente perché con ogni probabilità l'amministratore – che aveva la forma giuridica di una società commerciale (secondo quanto consente espressamente l'art. 71-bis disp. att. cod. civ.) – doveva esservi iscritto. Se l'iscrizione (o la nomina dell'amministratore da parte dell'assemblea) fossero allora legittime non era questione sollevata dalle parti avanti quel giudice.

Resta tuttavia da considerare che è forse arrivato il momento per il legislatore (prima che vi provveda la corte di giustizia dell'Unione) di compiere finalmente un modesto piccolo passo avanti per superare un'impostazione che, come tante altre, impedisce lo svolgimento libero di certe (troppe) attività economiche: si dovrà allora riconoscere che un amministratore professionale, di necessità esperto nel settore immobiliare, possa dedicare la parte del suo tempo che desidera a svolgere pure l'attività di agente d'affari in mediazione, senza timore di vedersi negare al momento opportuno il proprio diritto a ricevere la provvigione.

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

Ammessi i trust liquidatori nelle procedure concorsuali, se a tutela dei creditori prima dell'insolvenza

Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con un atto tra vivi o per causa di morte, qualora dati beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; configurandosi così l'effetto tipico della segregazione del patrimonio "confluito" in trust, a costituire il cd. trust fund. Da tale effetto segregativo deriva allora che, quanto ai creditori: i) del disponente, essi non potranno soddisfarsi su tali beni, perché di proprietà del trustee; ii) del trustee, essi non potranno pignorare né sequestrare il trust fund, finché vigente il trust; iii) dei beneficiari, potranno soddisfarsi solo sulle attribuzioni, in pendenza di trust, a vantaggio dei loro debitori (se, invece, il beneficiario vantasse un diritto irrevocabile a ricevere i beni o i redditi del trust, cd. posizione beneficiaria assoluta, i suoi creditori potrebbero procedere al pignoramento); iv) per le obbligazioni contratte nell'interesse del trust, tali creditori non potranno agire verso altri beni del trustee.

In questo quadro è tuttavia da tenere presente che, ai sensi dell'art. 15 lettera e) della Convenzione dell'Aja, l'effetto segregativo del trust non può essere utilizzato in contrasto con la necessità di proteggere i creditori in caso di insolvenza. Nello stesso senso dispone pure la costante giurisprudenza civile, la quale, pur reputando in astratto il trust liquidatorio non incompatibile con le discipline concorsuali qualora esso persegua, per conto del disponente in bonis, finalità di tutela dei creditori-beneficiari – disponendosi in termini generali che, in caso di dichiarazione di fallimento del disponente, il conferimento dei beni in trust sopravvive al fallimento e il trust fund conserva la natura di patrimonio separato; mentre l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria sarà sempre possibile, solo laddove il curatore dimostri che l'istituzione del trust ha impoverito il patrimonio del disponente, con la consapevolezza del medesimo – nondimeno la stessa giurisprudenza tende a precisare che, laddove il trust si sostituisca o precluda la liquidazione fallimentare, o se la sua

istituzione arrechi concretamente danno ai creditori del disponente, allora esso dovrà intendersi perseguire finalità contrarie a quelle dell'ordinamento giuridico, e il principio di conservazione degli effetti della segregazione patrimoniale non sarà più applicabile (ex multis, vedasi gli interessanti provvedimenti collegati del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, 16 giugno 2009, Sezione VIII Civile, 17 luglio 2009, Sezione VIII Civile, 22 ottobre 2009, e della Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009). In tali casi, a fronte della censurata violazione del citato art. 15, lettera e), della Convenzione dell'Aja (nonché, comunque, della legge fallimentare italiana), la giurisprudenza invoca a presidio l'art. 18 della Convenzione, per cui "le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico". In questa prospettiva, sarà allora da distinguersi il trust cd. liquidatorio istituito a tutela dei creditori prima dell'insolvenza della società, il quale potrà e dovrà dirsi ammesso; dal trust liquidatorio istituito da società già insolventi, che dovrà qualificarsi nullo sin dall'origine, in quanto negozio in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 Codice civile. Nel primo caso, in particolare, sono da intendersi leciti i trust con funzione liquidatoria istituiti da società anche in crisi, che possono già trovarsi in fase di liquidazione o deliberare la messa in liquidazione immediatamente dopo l'istituzione del trust (purché non in situazione prefallimentare); purché siano trust connotati dalla meritevolezza del programma negoziale, ai sensi dell'art. 2740 Codice civile. Tali trust si connoteranno, tipicamente, per l'individuazione dei beneficiari nei creditori dell'impresa, e per incaricare il trustee di liquidare i beni trasferitigli per soddisfare questi ultimi; con durata del trust o stabilita a priori, oppure con termine al momento della realizzazione dello scopo, o al momento in cui il trustee e il guardiano dichiarino che lo scopo non è più realizzabile o non lo è ulteriormente.

Le nostre rubriche

Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3005 applicabile ai fornitori di *rating* ESG

Il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato il 27 novembre 2024, dedicato alla trasparenza e all'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili e, al tempo stesso, proteggere consumatori e investitori da possibili informazioni fuorvianti (i cc.dd. fenomeni di greenwashing o social washing). L'intervento, parte del pacchetto di obiettivi delineati dal Green Deal europeo, mira a correggere una serie di inefficienze e difetti del sistema in cui operano i fornitori di rating ESG, in relazione al quale si erano riscontrate carenze, conflitti di interesse e scarsa trasparenza e precisione nelle metodologie utilizzate da tali operatori. Le suddette lacune minavano la possibilità per gli investitori di disporre di una valutazione coerente del profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, rendendo più difficile un confronto equilibrato tra le diverse offerte sul mercato.

Il nuovo Regolamento, che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR) e il Regolamento (UE) 2023/2859 sui rating ESG, stabilisce un regime più rigoroso applicabile ai fornitori di rating ESG che, tra le altre cose, impone ai fornitori con sede nell'UE, l'assoggettamento a un regime di autorizzazione e vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che assumerà un ruolo di supervisione centralizzata. I fornitori di rating ESG con sede al di fuori dell'UE dovranno invece avvalersi di soggetti autorizzati all'interno dell'UE, oppure essere riconosciuti equivalenti e registrati in base a decisioni dell'Unione stessa. In caso di violazioni da parte degli operatori, l'ESMA è dotata di poteri di intervento e sanzionatori, potendo richiedere formalmente agli operatori di porre fine alla violazione, disporre la sospensione o revoca dell'autorizzazione, ovvero irrogare pene pecuniarie e penalità di mora, proporzionate e dissuasive, in considerazione della gravità e dell'impatto della violazione contestata.

Il Regolamento 2024/3005 introduce inoltre l'obbligo per i fornitori di rating ESG di rendere pubbliche le metodologie, i modelli, le principali ipotesi e i parametri di valutazione impiegati nella propria attività, al fine precipuo di ridurre incertezze e discrepanze fra i vari fornitori, in un'ottica di maggiore facilità di comprensione e interpretazione dei risultati, nonché di comparazione del lavoro degli operatori, da parte del pubblico e degli utenti del rating ESG. I fornitori di rating ESG dovranno altresì chiarire se i rating tengano conto dei principi di doppia materialità, valutando sia i rischi che gli impatti ambientali e sociali. Essi dovranno inoltre precisare se utilizzano o meno parametri basati su prove scientifiche. Le informazioni fondamentali sui rating ESG dovranno essere facilmente accessibili e chiare e l'ESAP (punto di accesso unico europeo) fornirà un accesso centralizzato alle informazioni.

Al fine poi di contenere e prevenire possibili conflitti di interesse, il Regolamento impone ai fornitori di rating ESG di assicurare una netta separazione tra attività di rating e attività commerciali, definendo procedure interne e meccanismi di vigilanza atti a scongiurare pressioni indebite da parte delle entità oggetto di valutazione o da altri attori di mercato.

Un'ulteriore area di intervento del Regolamento concerne la qualità e la verificabilità dei dati utilizzati nell'UE per i rating ESG. Il regolamento richiede rating aggiornati, imparziali, confrontabili e di buona qualità, tali da offrire un supporto concreto agli investitori nel processo decisionale.

Le imprese europee, a fronte di tali novità, dovranno adattarsi a uno standard di trasparenza più elevato, accettando un monitoraggio potenzialmente più stringente del loro profilo ESG.

È infine previsto un regime temporaneo e semplificato per le piccole imprese, che potranno registrarsi con requisiti proporzionati e adeguarsi progressivamente alle norme del Regolamento, il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e si applicherà a partire dal 2 luglio 2026, consentendo un periodo di transizione per l'adeguamento da parte dei fornitori di rating ESG.

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

Novità in materia di diritto spaziale: il DDL "Spazio".

Risulta di grande interesse, soprattutto per il territorio piemontese, che è leader nel settore aerospaziale, analizzare le principali novità contenute nel Disegno di Legge "Spazio" (DDL n.1371), attualmente in discussione presso il Parlamento italiano, che mira a regolamentare le attività spaziali nazionali.

Il DDL rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione delle attività spaziali nazionali, allineando l'Italia agli standard internazionali e creando un framework normativo per lo sviluppo del settore. La sua approvazione potrebbe significativamente influenzare lo sviluppo della space economy italiana nei prossimi anni.

La Space Economy comprende l'intera catena del valore che genera prodotti e servizi innovativi legati allo spazio, includendo:

- manifattura satellitare e componenti;
- servizi di lancio;
- servizi downstream (telecomunicazioni, osservazione della Terra, navigazione);
- applicazioni derivate dalle tecnologie spaziali.

Quadro normativo proposto

Vengono previsti numerosi incentivi fiscali, quali:

- credito d'imposta per R&S nel settore spaziale;
- detrazioni fiscali per investimenti in startup spaziali;
- ammortamenti accelerati per infrastrutture spaziali.

Date tali premesse, si può affermare che la Space Economy sta emergendo come uno dei settori più promettenti e innovativi dell'economia moderna, e l'Italia si sta muovendo per regolamentarlo attraverso il nuovo DDL Spazio. Ma cosa significa concretamente questo per il nostro Paese?

Quello che è certo è che stiamo parlando di un settore che va ben oltre i tradizionali lanci di satelliti.

La Space Economy abbraccia tutto ciò che riguarda lo spazio, dalla produzione di satelliti ai servizi di telecomunicazione, dall'osservazione della Terra fino alle applicazioni più innovative che utilizziamo quotidianamente sui nostri smartphone.

Un aspetto particolarmente interessante, poi, è che questo settore può creare nuove professioni.

Gli ingegneri spaziali sono solo la punta dell'iceberg: ci sarà bisogno di esperti in diritto spaziale, manager specializzati, tecnici di vario tipo. Le università italiane stanno già iniziando a proporre corsi specifici per formare questi professionisti del futuro.

Ma parliamo di numeri concreti: il settore spaziale globale vale già centinaia di miliardi di euro e si prevede che questa cifra crescerà esponenzialmente nei prossimi anni. L'Italia, con la sua tradizione di eccellenza nell'aerospazio, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Un elemento particolarmente innovativo riguarda il turismo spaziale: il DDL include anche normative specifiche per regolamentare i futuri voli suborbitali e le attività turistiche nello spazio: diverse aziende stanno già lavorando in questa direzione.

La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale: il DDL prevede misure specifiche per la gestione dei detriti spaziali e per promuovere tecnologie eco-compatibili. Non possiamo permetterci di replicare nello spazio gli errori che abbiamo fatto sulla Terra. Per le imprese già esistenti e per chi vuole entrare in questo settore il messaggio è chiaro: è il momento di iniziare a pianificare. Il DDL prevede un periodo di transizione per adeguarsi alle nuove normative, ma è importante iniziare a muoversi subito per non perdere opportunità.

Con questo DDL, l'Italia si sta posizionando per giocare un ruolo di primo piano in questa nuova frontiera economica. Le opportunità ci sono, gli strumenti si stanno creando, ora sta alle imprese e ai professionisti italiani cogliere questa sfida.

È un momento entusiasmante per il settore spaziale italiano, e questo DDL potrebbe essere il trampolino di lancio per portare l'Italia tra le stelle, non solo in senso metaforico. La sfida è complessa, ma le potenzialità sono enormi.

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

Nuovi limiti per l'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore negli ETS

La Legge 104 del 4 luglio 2024, in vigore dal 3 agosto 2024, ha introdotto rilevanti modifiche al Codice del Terzo Settore. Le novità di maggior impatto riguardano, oltre agli schemi di bilancio da utilizzare in relazione a nuove soglie dimensionali, la modifica dei limiti oltre i quali è necessario nominare l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale.

Per quanto riguarda l'Organo di Controllo il disposto normativo modifica i parametri previsti dall'art. 30 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che, se superati per due esercizi consecutivi, almeno due su tre, impongono all'Associazione ETS (riconosciuta o meno) di nominare un Organo di Controllo anche monocratico. Il nuovo art. 30 innalza i limiti in questione come segue:

- alla lett. a), i 110.000,00 euro dell'attivo dello Stato patrimoniale sono elevati a **150.000,00 euro**;
- alla lett. b), i 220.000,00 euro di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate sono elevati a **300.000,00 euro**;
- alla lett. c), le 5 unità dei dipendenti occupati in media sono elevate a **7 unità**.

Resta invece fermo l'obbligo di nominare un Organo di Controllo per tutte le fondazioni del Terzo Settore; obbligo svincolato dal superamento di qualsiasi limite dimensionale.

Qualora l'ente sia in una situazione nella quale ci si trovi al di sopra dei "vecchi parametri" ma al di sotto dei nuovi, ci si chiede se è ammissibile per l'assemblea revocare l'Organo di Controllo. In merito, anche tenendo conto dell'art. 3 del DLgs. 117/2017 (per il quale per quanto non previsto dal CTS si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile), appare ammissibile comparare la posizione dei componenti (o del componente) l'Organo di Controllo con quella dei sindaci di società. Per questi ultimi la giusta causa di revoca si configura esclusivamente per situazioni che riguardano la sfera soggettiva dei componenti l'Organo di Controllo, in particolare in merito al corretto esercizio dei poteri che sono loro propri (es. mancato esercizio dei poteri di vigilanza, conflittualità patologica con

l'organo gestorio, ecc.) e non per il venir meno dell'obbligo di nomina in costanza di incarico. In senso conforme, sempre in tema di collegio sindacale (o sindaco unico), dispone anche la norma di comportamento 1.6 del CNDCEC "Cessazione dall'ufficio", nei cui criteri applicativi si legge: "Se la cessazione dell'obbligo di nomina interviene nel corso dell'incarico, l'organo di controllo rimane in carica fino alla naturale scadenza".

Passando ai Revisori va ricordato che anche per essi la Legge 104/2024 introduce rilevanti novità all'art. 31, comma 1, in merito ai parametri al di sopra dei quali l'ente (in questo caso indistintamente se associazione o fondazione) è tenuto a nominare un revisore legale dei conti persona fisica, o una società di revisione (o demandare dette funzioni all'Organo di Controllo). Si prevede ora che il revisore legale debba essere nominato quando per due esercizi consecutivi l'ente superi due dei nuovi parametri. Tali parametri diventano dal 3 agosto 2024:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale **da 1.100.000,00 a 1.500.000,00 di euro**;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate **da 2.200.000,00 a 3.000.000,00 di euro**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio **da 12 a 20 unità**.

Anche in questo caso, qualora l'ente abbia nominato il Revisore sulla base del superamento dei parametri e ora si trovi al di sotto dei nuovi, ci si chiede se è ammissibile per l'assemblea revocarlo. La soluzione appare diversa rispetto a quella dell'Organo di Controllo. Per il Revisore, in tali casi, potrebbero ritenersi sussistere le condizioni di una revoca per giusta causa, qualora si considerino applicabili, come appare logico, le disposizioni del DLgs. 39/2010.

Per detti soggetti, infatti, il venir meno dell'obbligo di legge potrebbe configurare una giusta causa di revoca da parte dell'assemblea sulla base delle disposizioni di cui al DM 261/2012. Secondo l'art. 4, c. 1 lett. i) del citato decreto, infatti, "Costituisce giusta causa di revoca: la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge", il che potrebbe configurarsi nella situazione in commento, quando ad esempio i nuovi parametri in questione non siano stati superati nei bilanci del 2022 e 2023.

Le nostre rubriche

Il controllo di gestione e gli adeguati assetti

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

I risvolti sul controllo di gestione derivanti dall'adozione di politiche di sostenibilità aziendale

Nell'attuale momento storico affrontare il tema del controllo di gestione senza evidenziare i collegamenti con l'adozione eventuale in azienda di politiche di sostenibilità è praticamente impossibile.

L'attenzione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) è fondamentale per tutte quelle aziende che aspirano a una leadership responsabile e sostenibile nei mercati. In questo contesto, il ruolo cruciale del controllo di gestione emerge come tradizionale strumento per migliorare la gestione ma anche come una modalità tradizionale per guidare e facilitare l'integrazione dei principi ESG all'interno della vision aziendale e dell'attività operativa.

Nell'affrontare la transizione verso la sostenibilità, le aziende devono affrontare una serie di problematiche legate alla gestione e alla valutazione dei rischi e delle opportunità che ne derivano. In questo contesto, dunque, il controllo di gestione rappresenta uno strumento adeguato per affrontare il nuovo contesto competitivo.

Attraverso l'analisi dei dati e l'implementazione di indicatori chiave di performance (KPI) specifici per la sostenibilità, il controllo di gestione realizza il monitoraggio delle normali performance economico-finanziarie ed operative, ma consentirà anche di monitorare le performance ESG identificando eventuali aree di miglioramento. Il controllo di gestione, pertanto, favorisce l'allocazione delle risorse verso iniziative sostenibili e garantisce il monitoraggio costante dei risultati.

Le opportunità di investimento sostenibile e l'analisi dei rischi associati a pratiche non sostenibili sono

oggetto di attenzione da parte del controllo di gestione il quale supporta le aziende ad assumere decisioni informate che concorrono alla creazione di valore sostenibile nel lungo termine.

Il controllo di gestione assume, dunque, un ruolo chiave nel promuovere una cultura aziendale orientata alla sostenibilità. In quest'ambito fornisce una solida base informativa per la comunicazione delle azioni ESG intraprese e dei risultati da queste emerse. Destinatari di questa informativa sono sia gli investitori, sia le altre categorie di stakeholders esterni.

L'attenzione verso la sostenibilità associata alla competizione globale spinge le aziende ad operare in un contesto competitivo in cui si cerca di valorizzare le proprie peculiarità, la propria visione e i propri vantaggi competitivi. Ecco così che diventa fondamentale utilizzare strumenti e metodologie che siano interattivi e dinamici a supporto delle decisioni. E allora quali nuovi strumenti utilizzare?

In realtà non si tratta di ricercare nuovi strumenti da impiegare, ma occorre l'implementazione della variabile "sostenibilità" all'interno degli strumenti normalmente utilizzati per il controllo di gestione.

In conclusione, il controllo di gestione facilita l'integrazione dei principi ESG nelle operazioni quotidiane, ne controlla i risultati e contribuisce alla creazione di comportamenti e di una cultura aziendale più consapevole verso un'attività che sia caratterizzata da un impatto sostenibile nel lungo termine.

Notizie in breve

Iva: nuovo criterio di territorialità a decorrere dal 1° gennaio 2025

Il DLgs 180/2024 ha introdotto nel nostro ordinamento nazionale, con decorrenza 1° gennaio 2025, nuovi criteri di territorialità Iva per gli eventi resi in modalità virtuale, ossia in streaming. In particolare per tutte quelle attività relative agli eventi culturali, sportivi, artistici, scientifici, educativi, ricreativi e simili ed ai relativi servizi accessori, che saranno svolte mediante trasmissione in streaming, o in altro modo, ma sempre in modalità virtuale, si considereranno effettuate in Italia se il committente è ivi domiciliato. Tale criterio di determinazione della territorialità Iva è valido sia qualora il committente sia un soggetto passivo d'imposta Iva, che un soggetto persona fisica o ente non dotato di partita Iva.

Addio al bonus verde dal 2025

Il Ddl di bilancio 2025 non prevede alcuna proroga per il c.d. "bonus verde". L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef nella misura del 36%, da ripartire in dieci quote annuali, e compete per le spese sostenute dal 2018 al 31.12.2024, per una spesa massima di 5.000 euro.

Resta quindi tempo fino a fine anno per completare gli interventi, definiti interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti. Sono infatti agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione ex novo, o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

L'agevolazione spetta inoltre per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari, o esemplari di notevole pregio paesaggistico, culturale o monumentale.

La detrazione Irpef per *start up* innovative in "de minimis" sale al 65%

Il Ddl di bilancio 2025 prevede importati modifiche alla disciplina delle start up innovative, in particolare con riferimento agli incentivi per gli investimenti in start up innovative in "de minimis", di cui all'art. 29-bis

del DL 179/2012. Il Ddl prevede che la percentuale della detrazione Irpef, attualmente fissata nella misura del 50%, venga incrementata al 65% a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tale detrazione si applica alle sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale, o dei diritti di governance.

Il diritto alla detrazione non sussiste per il contribuente che è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente o attraverso una società controllata o collegata.

L'investimento massimo detraibile in "de minimis" non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire gli importi detratti unitamente agli interessi legali.

Novità per le auto aziendali a decorrere dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche riguardanti la tassazione delle auto aziendali utilizzate dai dipendenti, sia per motivi aziendali che personali. L'obiettivo è quello di orientare la scelta verso veicoli a basso impatto ambientale. Per questo motivo si prevede un aumento delle percentuali imponibili per le auto a motore elettrico. La **normativa attuale** calcola la tassazione tenendo conto delle emissioni di anidride carbonica del veicolo e si basa su un sistema suddiviso in quattro fasce:

- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO₂);
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160;
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

A partire **dal 2025**, sarà determinante la tipologia di alimentazione del veicolo, in particolare, saranno tre le fasce di classificazione dei veicoli:

- Veicoli elettrici: tassazione ridotta al 10% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- Veicoli plug-in ibridi: tassazione ridotta al 20% dell'importo di cui sopra;
- Altri veicoli (combustione tradizionale): tassazione al 50% dell'importo di cui sopra.

La riduzione riguarderebbe anche i veicoli con emissioni superiori a 190 g/km, che verrebbero tassati al 50% rispetto al 60% attuale.

In caso di approvazione, la nuova normativa sarà applicata ai veicoli di nuova immatricolazione con contratti stipulati dall'anno 2025.

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

L'avvicinarsi delle festività natalizie fa sorgere dubbi in merito al trattamento fiscale degli omaggi natalizi. Prima di addentrarci nel merito, è fondamentale distinguere tra **beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa** e quelli che invece ne sono estranei. Nel primo caso, la cessione gratuita dei beni è assimilata alla cessione a titolo oneroso; pertanto resta imponible iva indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta. In tal caso, si ricorda che la rivalsa non è obbligatoria: eccezione contenuta all'art. 18, c. 4, del D.P.R. 633/72. Le regole per la deduzione dei costi sono le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività d'impresa di cui se ne dà evidenza di seguito.

Per quanto riguarda invece le **cessioni di beni a clienti di tipo gratuito che non rientrano nell'attività propria dell'impresa**, essi costituiscono spese di rappresentanza e restano sempre escluse dal tributo. Esse sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa nel periodo di sostenimento, se sono di valore unitario non superiore a 50 euro. Con riferimento al trattamento Iva gli importi sono integralmente detraibili se di valore unitario non superiore a 50 euro; in caso contrario l'Iva sarà totalmente indebitabile.

Essenziale un titolo giuridico per le miglorie su beni di terzi

Con la sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione del 6.08.2024 si evidenzia il principio di diritto secondo il quale, in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti **beni di proprietà di terzi**. Possiamo dedurre quindi che è di fondamentale importanza la presenza di un **titolo giuridico** ai fini dell'ammortamento. Si specifica che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell'imprenditore, in caso contrario, se inerente, è ammessa comunque la deduzione.

Esclusa la tassazione dei trasferimenti di denaro tra conti esteri

Secondo la risoluzione n. 60/E del 09.12.2024, il trasferimento contestuale e per pari importo di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera **non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante** ai fini della tassazione dei redditi diversi. Il dubbio è stato posto in merito all'eventualità che tale operazione potesse considerarsi come un prelievo e quindi essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio. Il caso in esame in sintesi tratta di operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento; pertanto la valuta resta in un circuito tracciato all'interno del quale è soggetta a precisi obblighi di segnalazione, come quelli di monitoraggio fiscale. Questa tesi esclude che a seguito dell'operazione possa verificarsi un investimento occulto di denaro, per cui l'operazione in esame non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.

Bilanci 2024: proroga della possibilità di non svalutare i titoli dell'attivo circolante

Con decreto del Mef è stata prorogata, anche per i bilanci del 2024, la possibilità di non svalutare al valore di mercato i titoli iscritti nell'attivo circolante, ai sensi del Dl 21 giugno 2022, n. 73, in deroga al disposto dell'articolo 2426, comma 1, numero 9), codice civile, secondo il quale occorre valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni "al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato", se minore del costo. La proroga è stata disposta in conseguenza della continua situazione di volatilità e di turbolenza dei mercati finanziari.

La possibilità di non procedere alla svalutazione – o, più precisamente, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, piuttosto che al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole – è riservata ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali ed alle imprese di assicurazione. Tuttavia, nel caso di utilizzo di tale possibilità occorre rispettare l'obbligo di destinazione di utili a riserva. Infatti i soggetti che fruiscono della deroga devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni in esame e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, utili degli esercizi successivi.

Le regole interpretative della norma in esame sono contenute nel documento Oic 11, versione del 14 febbraio 2023.

Holding: soggetto passivo per i servizi forniti alle controllate

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 9.12.2024 n. 250, ha chiarito che le holding dotate di una struttura "leggera" in quanto munite del solo amministratore unico, sono considerate soggetti passivi qualora reperiscano risorse finanziarie per le controllate e concedano alle stesse prestiti o garanzie. È, in tal caso, detraibile l'Iva relativa agli acquisti

effettuati, pur nei limiti del pro-rata in presenza di operazioni attive imponibili ed esenti. La mera detenzione di una partecipazione societaria che non comporti "l'interferenza" nella gestione delle controllate "non integra un'attività economica ai sensi della disciplina IVA" (cause riunite C-108/14 e C-109/14). Tuttavia una holding che concede prestiti alle partecipate a titolo oneroso "agisce in qualità di soggetto passivo", posto che gli interessi costituiscono il corrispettivo ottenuto a fronte della concessione di un capitale ad un terzo e non possono, quindi, considerarsi "il frutto della semplice disponibilità di un bene" (causa C-77/01). Con riguardo al diritto alla detrazione, viene ricordato che una holding che sostenga acquisti successivamente addebitati alle partecipate, è autorizzata a detrarre l'Iva assolta a monte, purché dette operazioni "presentino un nesso diretto e immediato" con quelle poste in essere a valle, che danno diritto a detrazione (causa C-496/11). In presenza di operazioni imponibili ed esenti la detrazione è ammessa pertanto nel limite del pro-rata.

Nuova classificazione Ateco

A seguito del regolamento delegato Ue 2023/117 della Commissione europea, dal 2025 saranno in vigore i nuovi codici Ateco, che dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura fiscale e amministrativa. La nuova classificazione sostituirà l'attuale versione del 2007, aggiornata nel 2022. Tuttavia per consentire l'adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica **sarà operativa solo dal 1° aprile 2025**. L'Agenzia delle Entrate dovrà tempestivamente mettere a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata, mentre l'Istat e il sistema camerale dovranno provvedere ad una ricodifica completa dei rispettivi registri.

Dimissioni per assenze ingiustificate

Nel caso di un dipendente che abbandoni il posto di lavoro senza formalizzare le proprie dimissioni il "Collegato lavoro", appena approvato in via definitiva dal Senato, prevede un'importante novità. Secondo le regole oggi vigenti, non è possibile considerare dimissionario un lavoratore che non completa la procedura telematica di convalida, neanche se comunica in maniera esplicita la propria decisione di interrompere il rapporto.

Si pensi al caso di un dipendente che smetta di recarsi sul posto di lavoro (perché ha un altro impiego o semplicemente perché non vuole più proseguire quel rapporto), comunichi apertamente la propria decisione, ma rifiuti di completare la procedura telematica: il datore di lavoro è obbligato a licenziarlo, non potendolo considerare dimissionario, e deve pagare il cosiddetto ticket Fornero, il contributo obbligatorio che serve a finanziare la Naspi.

La norma contenuta nel "Collegato lavoro" prevede che se il lavoratore risulta assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale (in mancanza di previsione collettiva, si applica un termine di 15 giorni) il datore di lavoro può considerarlo dimissionario, ma solo dopo aver esperito un'apposita procedura. Deve infatti dare comunicazione dell'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità di questa informazione. A seguito della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche.

Una regola che serve anche a prevenire comportamenti opportunistici, come quello del dipendente che "provoca" il proprio licenziamento per accedere alla Naspi (che non spetterebbe in caso di dimissioni).

Bonus Natale

Il DL n. 167/2024 ha previsto l'ampliamento della platea dei beneficiari del bonus Natale, introducendo modifiche, disponendo l'estensione del diritto al beneficio per il lavoratore con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, che sia riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. L'indennità non è prevista se il coniuge o convivente del lavoratore è già beneficiario della stessa misura. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Il bonus viene erogato al lavoratore solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- nell'anno d'imposta 2024 abbia prodotto un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

- almeno un figlio sia fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, purché sia riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- l'imposta lorda, calcolata sul reddito di lavoro dipendente, superi le detrazioni per lavoro dipendente, come previsto dall'art. 13, comma 1, del TUIR.

Il sostituto d'imposta riconosce il bonus su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d'imposta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità. In particolare il lavoratore dipendente, nell'attestazione da rilasciare al datore, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non beneficia del bonus. I lavoratori aventi diritto potranno beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi 2025 relativa all'anno d'imposta 2024. Se il lavoratore dipendente ha beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti, o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Sgravio contributivo per le imprese edili: domande entro il 15 febbraio 2025

Le imprese del settore edile che intendono richiedere la riduzione contributiva per il 2024, applicabile agli operai impiegati a tempo pieno, devono presentare la domanda **entro il 15 febbraio 2025**. La riduzione contributiva è confermata, anche per il 2024, nella misura dell'**11,50%**. Tale riduzione non è applicabile ai lavoratori part-time, né ai lavoratori che beneficiano di altre agevolazioni contributive non cumulabili, come l'esonero per l'occupazione giovanile. I datori di lavoro ammessi sono quelli con i seguenti codici statistici contributivi: imprese industriali da 11301 a 11305; imprese artigiane da 41301 a 41305; codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. L'accesso alla riduzione è subordinato al rispetto della regolarità contributiva (DURC) e dei contratti collettivi nazionali e territoriali. Inoltre i datori di lavoro non devono avere riportato condanne per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni.

Le istanze, sottolinea l'Inps, saranno elaborate automaticamente dai sistemi informativi centrali, con attribuzione del codice di autorizzazione "7N" per il godimento del beneficio, da ottobre 2024 a gennaio 2025. Le imprese possono richiedere la riduzione tramite flusso Uniemens, fino al periodo di competenza di gennaio 2025.

Tredicesima mensilità

La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori e rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce. Nella gestione della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva riveste un ruolo fondamentale, in quanto i contratti collettivi di lavoro disciplinano la retribuzione da prendere a riferimento, il computo, la mutazione, nonché il termine per la corresponsione. Va ricordato però che solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque retribuito, come ad esempio l'intervento degli ammortizzatori sociali, avranno in busta paga l'equivalente di una mensilità lorda. Il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico.

Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,0390
Rivalutazione TFR (2)	2,131939 %
Indice ISTAT (3)	1,2 %
Saggio di interesse legale (4)	2,5 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	2,660 %
- 12 mesi	2,519 %
(1) Rilevazione alla data del 20.12.2024	
(2) Maturato nel periodo compreso tra il 15.11.2024 e il 14.12.2024	
(3) Variazione % del mese di novembre 2024 sul mese di novembre 2023	
(4) A decorrere dall'1.01.2024	
(5) Aggiornati alla data del 20.12.2024, valuta del 24.12.2024, base 365	

Scadenziario

Mese di gennaio 2025


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 9	Imposte dirette	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	Decorrenza presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva: - relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell'anno precedente; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. La dichiarazione può essere presentata fino al 9 febbraio 2025.
Giovedì 16	Imposte sui redditi	Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000,00 euro	Termine, per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000,00 euro, per effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2024 dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Giovedì 16	Contributi Inps lav. dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Contributi Inps	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della quarta ed ultima rata dei contributi dovuti per l'anno 2023.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento ritenute alla fonte operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente e corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva - Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Lunedì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Sabato 20	Contributo Conai	Produttori ed importatori di imballaggi	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a Conai gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento all'anno 2024.
Venerdì 31	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
Venerdì 31	Irpef e relative addizionali	Medici ed altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati	Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi: - alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024; - ai rimborsi effettuati nel secondo semestre 2024 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
Venerdì 31	Imposta di bollo	Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediari, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno precedente, al fine di: - liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per l'anno precedente; - procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per l'anno in corso.
Venerdì 31	Irpef e Ires	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre e pagare le provvigioni.
Venerdì 31	Imposte dirette	Organizzazioni di volontariato	Presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda per la concessione di contributi in relazione all'acquisto, nell'anno precedente, di: - ambulanze; - altri autoveicoli per attività sanitarie; - beni strumentali per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Venerdì 31	Imposte dirette	Imprenditori individuali, società ed enti commerciali "solari"	Termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio 2023.
Venerdì 31	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre ottobre-dicembre.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI	
Commercialisti	Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it
Dr. Massimo Cugnasco Dr. Fernando Coccarelli Dr. Giovanni Collino Rag. Cristina Martini Dr. Davide Luciano Dott.ssa Marianna Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it f.coccarelli@studiocugnasco.it g.collino@studiocugnasco.it c.martini@studiocugnasco.it d.luciano@studiocugnasco.it mar.cugnasco@studiocugnasco.it Elisabeth Bottasso Danila Tonelli Rebecca Vieno
Consulente del lavoro	Segreteria segreteria@studiocugnasco.it
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it Daniela Dao Ormena Elisa Tardivo Delona Hyseni
Praticante	Strutture controllate
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it (società fiduciaria e di trust)
Consulente contabile	
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it
Ufficio contabilità	Strutture collegate e rapporti internazionali
Chiara Giordano Massimo Bruno Valentina Cravero Daniela Costa Giulia Dutto Livia Griseri	contabilita@studiocugnasco.it EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers www.eurodefi.org Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" www.il-trust-in-italia.it



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40

Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mer.	8.30-12.30	14.30-18.30
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

Lo Studio resterà chiuso per le festività natalizie nei seguenti giorni :

Martedì 24 dicembre al pomeriggio

Venerdì 27 dicembre

Martedì 31 dicembre al pomeriggio

Dall'1 al 6 gennaio 2025 inclusi.

Riapriremo al pubblico il 7 gennaio.

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928
Causale: Non solo Hospice